



**COMUNE DI CAVASSO NUOVO**  
PROVINCIA DI PORDENONE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO** Imposta Municipale Propria - I.M.U. - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012 (d.i.e.)

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di aprile alle ore 19,00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 27/03/2012 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1) ZANON Emanuele	x	
2) MARIUTTO Roberto	x	
3) FACCHIN Fulvio	x	
4) PIELLI Franco	x	
5) RIZZETTO Matteo	x	
6) SERENA Giuseppe	x	
7) LAWRENCE Sabina	x	
8) RIZZETTO Christian	x	
9) SARTOR Davide	-	x
10) BIANCO Maurizio	x	
11) CROVATTO Emilio	x	
12) BERTOSI Aladino	x	
13) AVON Maria	x	
Totale	12	1

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cristiana Rigo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zanon Emanuele nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO : Imposta municipale propria (IMU).**  
**Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012.**  
**(d.i.e.)**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano

*6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.*

*9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*

*10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."*

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 7 in data 03.04.2012;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 12 in data 23.03.1999;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ;

Il Sindaco precisa che non apre la discussione in quanto l'argomento è stato ampiamente trattato al punto precedente e quindi, se nessuno ha obiezioni, si passa direttamente alla votazione.

Proceduto alla votazione dal seguente esito:

presenti n. 12  
voti favorevoli n. 8  
voti contrari n.2 (Bertossi, Avon)  
astenuiti n. 2 (Bianco, Crovatto)

espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1) di fissare per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione, non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,6
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nei limiti di un oggetto immobiliare per ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7	4,5
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	2,0

2) di determinare per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Maggiorazione detrazione per ogni figlio di età superiore a 26 anni convivente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale con tetto massimo di € 400,00 (per i soli anni 2012 e 2013)	50,00

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con successiva votazione favorevole unanime resa per alzata di mano, da n. 12 consiglieri, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Zanon Emanuele



IL SEGRETARIO  
Avv. Cristiana Rigo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **6 APR. 2012** al **21 APR. 2012**

Attesta altresì che la stessa viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari prot.n. **183P**

Cavasso Nuovo, **6 APR. 2012**

L'Impiegato Responsabile

Pellegrinuzzi Ivo



---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ'**

Ai sensi dell'art.1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e succ.mod. ed integrazioni, attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **03.04.2012** a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante.

Cavasso Nuovo, **6 APR. 2012**

L'Impiegato Responsabile

pellegrinuzzi Ivo

